

STATUTO

CENTRO MINORI COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO SAN GIORGIO FM VIA
FOSSACECA 8

Numero REA: FM - 315318

Codice fiscale: 02605180443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 12476 di Raccolta	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"Centro Minori Cooperativa Sociale ETS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Porto San Giorgio la Società Cooperativa	
	denominata Centro Minori Cooperativa Sociale ETS	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con	
	delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine	
	è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo	

	socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri	
	enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività relative alla predisposizione	

	ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche	
	destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la	
	persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate	
	dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di	
	amministrazione della giustizia, e pertanto ha come oggetto interventi e servizi	
	sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
	febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	Pertanto la società potrà:	
	- sensibilizzare e stimolare l'opinione pubblica sui temi della tutela dell'infanzia e	
	dell'adolescenza, del sostegno alle fragilità familiari e genitoriali attraverso la	
	promozione di attività ed iniziative che informino e tutelino i minori, ragazzi e	
	ragazze in difficoltà per disagio psico fisico, handicap, difficoltà familiari, ritiro	
	sociale, fragilità psicologiche;	
	- progettare, fondare e gestire o co-gestire strutture idonee alla tutela, accoglienza,	
	formazione educativa ed educazione, sostegno didattico, recupero ed	
	organizzazione del tempo libero (Comunità di accoglienza educative residenziali e	
	semiresidenziali per minori, centri diurni per minori e giovani, comunità di tipo	
	familiare per minori, gruppi di famiglie affidatarie, ludoteche, centri di aggregazione	
	giovanile, centri sociali, laboratori per l'apprendimento e la sperimentazione di	
	libera espressione, musica in ogni sua forma, video e fotografia, attività	
	ergoterapiche, lavorazione della ceramica, lavorazione di materiale di recupero e	
	riciclo, altri luoghi e spazi fisici ove svolgere una funzione educativa anche	
	all'aperto)	

	- collaborare con enti Pubblici e privati, Università ed istituti Scolastici, in ordine allo	
	svolgimento di attività formative anche residenziali e di divulgazione, di	
	sensibilizzazione e di sperimentazione, con ogni mezzo di comunicazione,	
	destinate ad educatori, insegnanti e a coloro che si occupano di relazione di aiuto e	
	di cura dei soggetti fragili, con eventi in presenza o a distanza che si occupino dei	
	medesimi temi della tutela delle fasce deboli e fragili della società con particolare	
	riferimento all'infanzia ed all'adolescenza	
	- proporre attività culturali di interesse sociale, destinate a diffondere la cultura	
	della tutela dei minori attraverso laboratori ed attività di libera espressione con	
	attività ricreative anche all'aperto e che abbiano sempre una finalità educativa	
	- progettare e gestire:	
	-- corsi di formazione professionale e webinar, rivolti sia a soggetti in svantaggio	
	che anche a persone che siano utili alla riuscita del programma o ad operatori del	
	settore;	
	- corsi e webinar di formazione extra-scolastica;	
	-- attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi	
	dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e	
	per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto	
	sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative	
	in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	

	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono	
	partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di	
	capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione,	
	capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello	
	scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della	
	legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	3) <u>soci sovventori</u> che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali	

	per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è	
	fissata in tre anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la mancata partecipazione a n 4 Assemblee sociali consecutive	

	c) carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata	
	o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	

c)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
d)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
e)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva	
	del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
a.2)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
b.2)	l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	

	seguenti informazioni:	
f)	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di	
	posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica	
	ordinaria;	
g)	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
h)	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare	
	riguardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della	
	concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e	
	al volume di lavoro disponibile..	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

Art. 8 (Obblighi dei soci)		
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e	
	delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	

	Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la	
	procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal	
	successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	

	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	

	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di	
	cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in	
	via definitiva l'attività di volontariato;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al	
	socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o	
	aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino	
	attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero	

	per giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa	
	delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento	
	o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale	
	che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	

	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500 (cinquecento)	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	

	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il dividendo spettante ai soci sovventori per le quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto; puoi stabilire ciò	
	che vuoi	
	- 2 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 10.000,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 30.000,00 euro e fino a 60.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 60.000,00 euro di capitale sottoscritto.	

	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla	
	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di	
	valore minimo pari a €25,00 (venticinque/00) cadauna. Il valore della quota	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del	
	valore nominale minimo di €. _500,00_ (cinquecento/00)	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	

	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al	
	Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno,	
	nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di	
	Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno,	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere	

	effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice	
	civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori;	
	questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai	
	titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo o il revisore, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	

	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione	
	dei ristorni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se	
	nominato;	
	h) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
	j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;	
	l) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'Organo di controllo;	
	m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	n) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera	
	raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta	
	elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e	
	comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di	
	controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	

	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	al penultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo	
	teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	

b)	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
c)	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
d)	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno	
	utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari	
	ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o	
	componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente	
	consentito.	

	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi	
	elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di	
	convocazione in occasione delle singole Assemblee..	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri di tre a	
	sette soci eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, se non ha provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono	
	assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è	
	subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	• non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad	
	una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi	
	• aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente,	

	l'esercizio di:	
	○ attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi	
	presso imprese;	
	○ attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;	
	• non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto	
	continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri	
	rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo	
	statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per	
	incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al	
	novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del	
	codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	

	Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un	
	solo Consigliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o	
	telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a	
	seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di	
	controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi,	
	abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono	
	a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo	
	tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto	
	dall'articolo 2385 del codice civile.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se	
	nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua	
	composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo	
	2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se	
	non diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma	
	collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato	
	della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	

	trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art.	
	838 bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo	
	di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di	
	cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	

	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli	
	Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile, quando per decidere	
	abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	

	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali	
	regolamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del	
	regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	

38 di 39

39 di 39